



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Termini Imerese**  
**Sezione 01 SEZIONE UNICA**

Il Giudice di Pace di Termini Imerese Dott. GIOVANNA MILIA, ha pronunciato  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Parte istante: [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA [REDACTED]

**E**

Controparte: WINDTRE SPA (02517580920)

rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]

**Fatto e Diritto**

Con ricorso e provvedimento di fissazione di udienza ritualmente notificati alla resistente Wind Tre s.p.a., [REDACTED] ha proposto azione di risarcimento del danno derivatogli da omessa tempestiva attivazione di servizi telefonici per utenza fissa e, successivamente, anche per n.2 utenze di telefonia mobile previo esperimento della procedura di conciliazione presso il Corecom, rimasta senza esito positivo.

All'udienza di prima comparizione si costituiva la resistente Wind Tre s.p.a. evidenziando l'inesistenza dei lamentati disservizi in relazione alla prima segnalazione degli stessi avvenuta in data 27.03.23 e solo in sede di tentativo di conciliazione presso il Corecom, deducendo il proprio regolare adempimento a far tempo dalla detta segnalazione di disservizio ed escludendo la invocata applicazione della Carta dei Servizi in ragione della errata comunicazione dell'operatore di provenienza ed alla tardiva segnalazione dei disservizi lamentati da parte ricorrente e costituiti da omessa tempestiva attivazione delle utenze telefoniche prima per il telefono fisso e poi per le due utenze di telefonia mobile. Rinvia la trattazione ai sensi dell'art.281 duodecies c.p.c. all'udienza di rinvio le parti insistevano in atti e, stante la natura documentare del procedimento, la trattazione veniva differita per la precisazione delle conclusioni e discussione e il giudizio posto in decisione all'udienza del 14.02.24.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si condividono le argomentazioni di parte ricorrente sulla qualificazione del rapporto e della relativa domanda dando atto del regolare esperimento di procedura conciliativa dinanzi all'organo di Conciliazione individuato nel CORECOM.

Nel merito si osserva che la domanda riguarda ben tre episodi di disservizio costituiti da una ritardata attivazione della telefonia fissa richiesta nel Gennaio 2023 e da ritardata attivazione di n.2 utenze di telefonia mobile richieste nel successivo Febbraio 2023.

Assume parte ricorrente che solo in data 04.04.23 e a seguito del ricorso al CORECOM riusciva ad ottenere l'attivazione dei servizi relativi ai descritti contratti e che pertanto si verte nella fattispecie di ritardato adempimento sanzionato con le penali/indennizzi previsti e quantificati dalla Carta dei Servizi che, per legge, deve essere predisposta dai soggetti fornitori di servizi pubblici essenziali e predisposta, pertanto, anche dalla resistente Wind Tre s.p.a.

Di contro parte resistente assumeva la tempestività delle risposte ai disservizi

lamentati dall'Algeri comunicati solamente nell'Aprile 23 ed in conseguenza della procedura conciliativa presso il CORECOM.

Nel merito si osserva che la resistente Wind Tre, pur avendo prodotto la Carta dei Servizi di cui si è ritualmente dotata, avrebbe dovuto provare la tempestività dei propri interventi diretti ad eliminare i disservizi lamentati dal cliente Algeri e quindi avrebbe dovuto produrre i tabulati telefonici e di messaggistica con i quali, solitamente, avvengono le segnalazioni da parte dei clienti, ma la difesa della resistente si è limitata all'affermazione labiale di non aver avuto notizia di disservizio alcuno per le utenze Algeri se non in sede di procedura conciliativa e quindi di aver provveduto tra la fine di Marzo e i primi di Aprile 2023: vero è che trattasi di prova su un evento "negativo" (assenza di segnalazione) e tuttavia la documentazione indicata avrebbe dimostrato comunque l'inesistenza delle richieste dell'Algeri – o, meglio, la mancata ricezione delle segnalazioni alla resistente.

Né la resistente WIND ha prodotto comunicazioni di contestazione sulla omessa o non ricevuta segnalazione di disservizio avendo allegato – in seno alla comparsa di risposta – unicamente la messaggistica relativa all'identificazione del gestore "donating" ma con date successive alla richiesta di procedura conciliativa.

Ciò posto si osserva che la resistente Wind Tre s.p.a. ha confermato di essere intervenuta attivando l'utenza fissa in data 16.01.23 a fronte della richiesta di portabilità del "Gennaio 23" come da ricorso mentre per le utenze mobili, la cui richiesta è indicata in ricorso "nel Febbraio 23" l'intervento risolutivo della Wind sarebbe avvenuto il 04.04.23 ed a seguito di "ulteriore" segnalazione del 27.03.23 (cfr. atti del ricorrente).

Risponde altresì al vero che l'onere probatorio sul danno lamentato incombe su parte ricorrente ma, per come già evidenziato, trattasi di comunicazioni avvenute con messaggistica telefonica difficilmente recuperabile con il decorso del tempo. In assenza di prove precise e concordanti, pertanto, appare impossibile stabilire una esatta cronologia delle comunicazioni tra la parti pur restando provata

[REDACTED]

**P.Q.M**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED], nei confronti di WINDTRE SPA,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie parzialmente la domanda proposta da [REDACTED] e condanna la resistente te WINDTRE s.p.a. in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento della somma di €.150,00.- per le causali di cui in motivazione oltre interessi nella misura di legge dall'evento al soddisfo.

Condanna la resistente WINDTRE s.p.a. in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese processuali che liquida, al netto della riduzione per l'assenza di particolari questioni di diritto, ai sensi del D.M. 147/22, in [REDACTED] - in essi compresi [REDACTED].- per spese processuali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si rigetta ogni ulteriore richiesta.

Così deciso in Termini Imerese, lì 20-2-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. GIOVANNA MILIA